



Comparazione giuridica e nuove tecnologie

Corso di Laurea in Mediazione linguistica per l'impresa internazionale e i media digitali – Lezione 5

Jacopo Fortuna

Il Trasferimento dei dati all'estero

- L'art 45 del GDPR disciplina il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale.
- La Commissione europea ritiene il trasferimento ammissibile se viene garantito un livello di protezione adeguato.
- I trasferimenti di dati personali verso Paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE, cioè UE + Norvegia, Liechtenstein, Islanda) sono consentiti se l'adeguatezza sia riconosciuta tramite decisione della Commissione europea.
- In assenza di tale decisione, il trasferimento è consentito se il titolare o il responsabile del trattamento forniscono garanzie adeguate che prevedano il riconoscimento di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi per gli interessati.



Il trasferimento UE - USA

- Progressivo aumento dei trasferimenti dei dati tra UE e America del Nord.
- Risoluzioni del Parlamento europeo: esprimono preoccupazione in merito ai flussi di dati transatlantici (ad es. risoluzione sulla privacy 11/05/2023).
- Corte di Giustizia dell'UE: causa C-311/18 (**Scherms II**) ha dichiarato invalida la decisione 2016/1250 della Commissione sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy.
- Nella sentenza la Corte ha stabilito che:
 - Rientra nell'ambito di applicazione del GDPR un trasferimento di dati personali effettuato a fini commerciali da un operatore economico stabilito in uno stato membro verso un altro operatore economico stabilito in un paese terzo, anche nel caso in cui i suddetti dati possano essere sottoposti a trattamento da parte delle autorità del paese terzo considerato a fini di sicurezza pubblica, di difesa e sicurezza dello Stato.



- I diritti delle persone i cui dati personali sono trasferiti verso un paese terzo sul fondamento di clausole tipo di protezione dei dati (*Standard Contractual Clauses*) devono godere di un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello garantito all'interno dell'UE dal GDPR;
- La valutazione del livello di protezione di un simile trasferimento deve prendere in considerazione sia le clausole contrattuali convenute tra il titolare del trattamento stabilito nell'UE e il destinatario del trasferimento stabilito nel Paese terzo sia l'eventuale accesso delle autorità pubbliche di tale paese terzo ai dati personali così trasferiti, con riguardo agli elementi rilevanti del sistema giuridico di quest'ultimo.



- L'autorità di controllo competente è tenuta a sospendere o a vietare un trasferimento di dati verso un paese terzo effettuato sulla base di clausole tipo di protezione dei dati (*Standard Contractual Clauses*) adottate dalla Commissione qualora detta autorità di controllo ritenga, alla luce delle circostanze del trasferimento, che le suddette clausole non siano o non possano essere rispettate in tale paese terzo e che la protezione dei dati richiesta dal diritto dell'UE non possa essere garantita con altri mezzi.
- **Pertanto il 10 luglio 2023 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2023/1795 a norma del GDPR sul livello di protezione adeguato dei dati personali nell'ambito del quadro UE-USA per la protezione dei dati personali.**



Regole deontologiche e codici di condotta

- Come osservato sinora, il trattamento dei dati personali nell'UE è disciplinato principalmente dal c.d. «diritto cogente» (hard law – regole imposte dall'alto, fisse e stabili la cui violazione è colpita da una sanzione).
- Tecniche diverse per la tutela dei dati personali: utilizzo delle regole deontologiche e dei codici di condotta (soft law).
- Caso dei giornalisti.



Verso la governance dei dati

- Nel 2020 l'UE vara una Strategia europea per i dati con l'obiettivo di creare uno spazio unico europeo di dati.
 - Uno spazio con dati personali e non personali sicuri e appetibile per l'esercizio di attività economiche.
-
- Governance intersettoriale per l'accesso e l'utilizzo dei dati.
 - Capacità di hosting, elaborazione di dati e interoperabilità.
 - Fornitura di competenze in materia di dati.
 - Spazi comuni europei di dati in settori strategici e di pubblico interesse.



Gli Atti europei della nuova strategia sui dati

- Data Governance Act (Regolamento UE 2022/868): supervisione e riutilizzo dei dati pubblici o protetti in vari settori. Facilita la condivisione dei dati regolando nuove entità note come intermediari dei dati e promuovendo la condivisione dei dati per motivi altruistici.
- Data Act (Regolamento UE 2023/2854): Si propone di rendere l'UE leader nell'economia dei dati sfruttando il potenziale della quantità sempre crescente di dati industriali al fine di avvantaggiare l'economia e le società europee.
- Definizione di «dati» in entrambi i Regolamenti, agli artt. 2, punto n.1: «qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva».



Il Data Governance Act

- Condivisione dei dati nel mercato interno per gli scambi di dati.
- Stabilisce alcuni requisiti di base per la governance dei dati, prestando attenzione a facilitare la cooperazione tra Stati Membri.
- Obiettivi per favorire la circolazione dei dati:
 - 1) Maggiore disponibilità di dati incentivando il riutilizzo di alcune tipologie di dati detenuti da enti pubblici.
 - Riutilizzo di dati in possesso di enti pubblici da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i dati sono stati prodotti.



2) Potenziamento della condivisione dei dati in mano privata attraverso la regolamentazione dei nuovi intermediari.

- Per «servizio di intermediazione dei dati» si intende un servizio che mira a instaurare rapporti commerciali ai fini della condivisione dei dati tra un numero indeterminato di interessati e titolari dei dati e gli utenti dei dati.
- Gli intermediari dei dati sono parti terze neutrali che mettono in contatto le persone e le imprese con gli utenti dei dati.



3) Incoraggiamento della condivisione dei dati per scopi altruistici che perseguono obiettivi di interesse generale.

- Per «altruismo dei dati» si intende la condivisione volontaria di dati sulla base del consenso accordato dagli interessati al trattamento dei dati personali che li riguardano, o sulle autorizzazioni di altri titolari dei dati volte a consentire l'uso dei loro dati non personali, senza la richiesta o la ricezione di un compenso che vada oltre la compensazione dei costi sostenuti per mettere a disposizione i propri dati per obiettivi di interesse generale.



Il Data Act

- Il Data Act è finalizzato a migliorare l'economia dei dati dell'UE e a promuovere un mercato dei dati competitivo rendendo gli stessi dati più accessibili e utilizzabili.
- Il Data Act concerne i dati personali e non personali anche se il suo focus è principalmente sui dati industriali.
- Il Data Act mira a garantire l'equità nell'allocazione del valore dei dati tra gli attori dell'economia dei dati chiarendo chi può utilizzare quali dati e a quali condizioni.



Temi del Data Act

- Condivisione dei dati tra imprese e consumatori nel contesto delle IoT.
- Condivisione di dati tra imprese.
- Clausole contrattuali abusive.
- Condivisione dei dati tra imprese e amministrazioni pubbliche.
- Passaggio tra servizi di trattamento dei dati.
- Accesso illecito del governo di un Paese terzo ai dati.
- Interoperabilità.
- Esecuzione.



Privacy policy e certificazione

- Enunciazione della privacy policy per aumentare la fiducia nel commercio.
- Uno degli strumenti utilizzati dalle aziende dell'industria online per garantire un effettivo enforcement della privacy policy è rappresentato dai privacy seals (c.d. marchi a tutela della privacy).



- Il ruolo dei privacy seals è quello di certificare, mediante apposizione di un marchio distintivo, che un determinato sito adotta pratiche sulla privacy conformi a quelle stabilite dal programma.
- Le certificazioni sono uno strumento di cui il titolare del trattamento dei dati personali può usufruire per dimostrare il rispetto del principio di responsabilizzazione.
- Un meccanismo di certificazione può essere usato per dimostrare la conformità ai requisiti della privacy by design.



IL CONTRATTO COME FONTE DI REGOLAZIONE NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Il contenuto della tutela della privacy online finisce per essere negoziato tra le parti, cioè il fornitore di beni e servizi e gli utenti.
- La regola frutto dell'accordo tende in sostanza a sostituire il ruolo svolto dalle norme imperative, anche al fine di garantire l'enforcement delle stesse.
- La fonte della tutela del trattamento dei dati personali diventa il **contratto** a fronte dell'inidoneità delle regole tradizionali di provenienza statuale a governare il carattere aterritoriale della rete.
- Si tende ad affidare alla stessa tecnologia il rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali e si chiede alla tecnologia di incorporare la regola.





CONTRACT E PROMISE NEL
DIRITTO INGLESE E
NELL'ESPERIENZA DI
COMMON LAW

Diversi significati di *contract*

significato di nome *contract*: è stato affermato che “[...] è forse impossibile darne ‘un’unica, assoluta e forse universalmente valida definizione’. (L. Moccia, voce Contract, in Enc. Giurid. Treccani, p.1)

A differenza del contratto nei paesi di tradizione romanistica il *contract* è circoscritto ai soli rapporti nei quali ognuna delle parti si assoggetta a dare o fare qualcosa in cambio di un’altra promessa o di un’altra prestazione.

Contract come agreement e come promise

Treitel (The law of contract, London, 1995): "The contract is an agreement giving rise to obligations which are enforced or recognised by law".



Pollock (Principles of contract, London, 1992) definisce il contratto come "a promise or a set of promises".



Atiyah (Essays on Contract, Oxford, 1988), si basa sul concetto di Bargain: "Definitions of contract are usually cast in terms either of agreements or of promises, but neither is completely satisfactory as a basis for a definition".

Definizioni di *contract* nell'esperienza degli Stati Uniti d'America

■ Restatement of Contract:

- *“ a contract is a promise for the breach of which the law gives a remedy, or the performance of which the law in some way recognises the duty” (para. 1)*

■ Uniform Commercial Code:

- *“Contract means the total obligation in law which results from the parties’ agreement as affected by this Act and any other applicable rules of law (compare agreement)”.*
- *“Agreement” means the bargain in fact as found in the language of the parties of in course of dealing or usage of trade or course of performance or by implication from other circumstances (compare contract)”. [general definitions, para 1-201]*

Simple contract

Gli elementi essenziali del simple contract sono:

- *Promise (agreement)*
- *consideration.*

La *common law* non richiede, in linea di principio, il rispetto di particolari formalità ai fini di validità del contratto.

Consideration

Principali caratteristiche:

- *must move from the promisee.*
- *cannot be past.*
- *can be executed or executory.*
- *does not need to be adequate*

Conclusione del contratto

Il contratto concluso tra presenti: in tal caso l'accordo è raggiunto nel luogo e nel momento in cui il proponente ha notizia dell'accettazione.

Il contratto concluso tra persone lontane: in tal caso si applica la *mail box rule*.

Revoca della proposta

La proposta contrattuale può essere revocata dal suo autore in ogni momento, prima dell'accettazione dell'oblato (caso *Payne v. Cave* 1789).

La proposta può essere liberamente revocata anche se il proponente si è impegnato a mantenerla ferma per un certo periodo di tempo (*Routledge v. Grant* 1828).

Contract under seal

Il contract under seal è uno strumento tecnico di carattere generale, il quale serve ad attribuire valore giuridico a numerosi atti di diversi scopi e contenuti.

Nel contract under seal il vincolo obbligatorio non sorge per la presenza di uno schema contrattuale, ma per la presenza di un documento formale (deed).

Il deed costituisce la causa diretta ed esclusiva della giuridicità del vincolo



Comparazione giuridica e nuove tecnologie

Corso di Laurea in Mediazione linguistica per l'impresa internazionale e i media digitali – Lezione 6 - 7

Jacopo Fortuna

Era digitale come era della dematerializzazione: la datificazione della realtà

- I nuovi beni
- Necessità di ridefinire le categorie giuridiche: le vecchie categorie sono adatte a descrivere una realtà dematerializzata?

Il fenomeno della **datificazione**: la possibilità di convertire in dati qualsiasi aspetto del mondo reale e della vita delle persone

Diverse tipologie di dati:

1. Datificazione di oggetti della vita reale
2. Datificazione di informazioni (frutto di attività intellettuale)
3. Datificazione di aspetti personali
4. Dati generati automaticamente dalle tecnologie digitali

Dalla proprietà all'accesso

- Nell'era digitale l'interesse per l'appropriazione è meno sentito ma prevale un interesse ad accedere ai beni digitali:

«Nella nuova era [...] lo scambio di proprietà tra compratori e venditori cede il passo ad un accesso temporaneo che viene negoziato tra client e server operanti in una relazione di rete [...] nel nuovo mondo i mercati cedono il posto alle reti, i venditori e i compratori ai fornitori e agli utenti, e il godimento di qualunque bene si può ottenere attraverso l'accesso. [...] Il passaggio dal regime di proprietà fondato sull'idea di distribuzione capillare della titolarità dei beni, al regime dell'accesso, basato sulla garanzia di disponibilità temporanea di beni controllati da reti di fornitori, cambia radicalmente la nozione di potere economico per gli anni avvenire» (Rifkin, L'era dell'accesso)

I DATI SONO ASSIMILABILI
ALLE COSE? POSSONO
ESSERE OGGETTO DI
PROPRIETÀ?

Caratteristiche proprie dei dati

Rispetto alle cose materiali i dati presentano le seguenti caratteristiche:

1. Possono essere utilizzati da più persone contemporaneamente: non sono rivali nel consumo
2. L'uso del dato non ne altera in alcun modo la consistenza
3. Non hanno rilevanza in sé ma rilevano se aggregati con altri dati

Il modello romanistico di proprietà

- Il modello romanistico continentale di proprietà fa perno su una concezione basata sulle caratteristiche dell'**assolutezza** e dell'**esclusività** ed è calibrato sulla signoria materiale sulla cosa che ne è oggetto.
- Il tratto dell'assolutezza attribuisce la possibilità di opporre erga omnes il diritto, mentre l'esclusività consente al titolare di impedire a chiunque di interferire con il godimento del bene oggetto di proprietà.
- l'idea di proprietà e la sua formula definitoria hanno preso consistenza fino a confluire nel Code Civil napoleonico, capostipite della stagione codicistica ottocentesca.

- Le caratteristiche oggi più riconoscibili del diritto di proprietà, sono quelle forgiate dalla dottrina giusnaturalista e giusrazionalista (illuminista) del Sei-Settecento.
- Secondo questo modello, la nozione di “proprietà” viene intesa nel suo significato dogmatico e paradigmatico «di diritto (idealmente, ovvero tendenzialmente concepito come) assoluto ed esclusivo (*dominium*), unico e indivisibile, del soggetto su una cosa (fisica), mobile o immobile che sia.» (L. Moccia, *Il modello inglese di proprietà*, nel volume collettaneo “*Diritto privato comparato. Istituti e problemi*”, 2012).
- Così concepita, la proprietà costituisce il centro del sistema dei diritti reali e si contrappone agli altri diritti sulle cose, limitati o minori, cioè i diritti su cosa altrui (*iura in re aliena*), a loro volta tenuti nettamente distinti dai diritti di credito.

Property

- Il modello inglese di “*property*”, per contro, si distingue per la sua continuità rispetto all’esperienza medievale (feudale).
- Nel contesto medievale/feudale, l’esclusività della proprietà si stempera in ragione del moltiplicarsi dei singoli rapporti di utilizzazione, graduati nel tempo, di una medesima *res* da parte di più soggetti.
- Ciò comporta la scomparsa della linea che distingue da una parte la proprietà (*dominium*) e dall’altra gli altri diritti reali (*iura in re aliena*). Di conseguenza, la situazione (unitaria) di appartenenza esclusiva di stampo romano in capo a un unico titolare (*dominus*) viene relativizzata rispetto alla molteplicità di situazioni soggettive, frazionate nel tempo, che comportano un effettivo godimento delle utilità della cosa.
- Ciascuna di queste situazioni si accompagna alla titolarità dei diritti corrispondenti, tutti ugualmente di natura proprietaria.

Ambivalenza del termine «*property*»

- Nei paesi anglosassoni, il termine *property* ha una connotazione patrimonialistica della proprietà che ne rende la nozione ambivalente, poiché riferita sia alla cosa materiale in sé, come oggetto di appartenenza a qualcuno (**proprietà-diritto**), sia come complesso di diritti, comprensivi di beni immateriali, appartenenti ad un individuo (**proprietà-patrimonio**).
- Il termine *property*, perciò, può essere riferito tanto ad una cosa fisicamente considerata, quanto a diritti relativi all'uso ed al godimento della stessa, fino a comprendere diritti che prescindono da una relazione diretta con la cosa fisica vale a dire diritti di per sé considerati come diritti di credito.
- Per cui, con il termine *property* è possibile intendere anche l'insieme dei beni e dei diritti di una persona.

I termini «proprietà» e «*property*»

- Dunque, mentre nei paesi dell'area continentale prevale l'accezione di proprietà come diritto su una *res*, che finisce per identificarsi con la cosa stessa all'interno del lessico comunemente usato, in Inghilterra, pur essendo tale idea diffusa nell'uso comune, è tecnicamente corretto ritenere la *property* come appartenenza di diritti, sicché è sbagliato dire «questa cosa è di mia proprietà», ed è giusto dire «io ho un diritto di proprietà su questa cosa».
- Tale distinzione meramente lessicale tradisce una grande differenza giuridico-culturale, dove appare evidente che il modello di *property* ammette che sopra la medesima cosa possa esservi più di un diritto di natura proprietaria, senza conferire all'appartenenza un carattere esclusivo, assoluto ed indivisibile.

Il termine «*ownership*»

- Risulta allora comprensibile come il termine *ownership* indichi il diritto di grado più elevato al possesso della cosa ed implichi, a differenza della proprietà nei paesi di *civil law*, la titolarità alla disponibilità materiale su di essa.
- Tale titolarità del diritto al possesso di un fondo consiste in una entità immateriale riferita alla quantità di tempo relativo all'uso e al godimento dello stesso, dalla quale viene determinata la misura del valore socio-economico del possedimento. Tale entità assume la denominazione di *estate*, e trova la sua matrice etimologica dalla parola latina “*status*”.
- Conseguenzialmente, su un medesimo bene immobile possono sussistere molteplici specie di *estates*.

Proprietà e possesso tra *civil law* e *common law*

- Negli ordinamenti di *civil law* proprietà e possesso sono termini in contrapposizione che, sin dalle antiche fonti romane, esprimono una distinzione concettuale che si riversa tanto sul piano processuale, nella differenziazione tra azioni possessorie da un lato e petitorie dall'altro, quanto su quello sostanziale:
 - **Proprietà:** situazione di diritto (titolarità sulla cosa);
 - **Possesso:** situazione di fatto (rapporto materiale effettivo con la cosa);
- In Inghilterra, invece, *ownership* e *possession* sono termini in rapporto di implicazione reciproca, esprimibile con la locuzione di “*possessory ownership*”. Secondo tale impostazione, il possesso è il presupposto della proprietà: *prima facie evidence of ownership*; per cui gli aspetti petitori e possessori tendono a confondersi.

- Logica peculiarità dei paesi anglosassoni, scaturite dal discorso testé sviluppato, è il principio del possesso come fondamento del titolo nel caso dei beni mobili ed immobili e il principio della relatività-molteplicità degli *estates* (cioè la possibilità che coesistano, in capo a più soggetti, diritti al possesso aventi ad oggetto un medesimo bene).
- Lo *status* del soggetto che attualmente possiede un bene immobile, o che esercita un diritto al suo godimento, prevale rispetto a quello vantato da chiunque altro, tranne che nei confronti di colui che dimostri di avere un possesso anteriore, e dunque poziore.
- Pertanto, il godimento del bene, nel sistema di *common law*, conferisce di per sé un titolo valido *erga omnes*, tranne che nei confronti di chi possa vantare un diritto migliore al possesso dell'immobile stesso.

- Il *title to land* dipende dunque dal *better right to possession* con cui il titolo stesso si identifica, facendo sì che si è *owner* in quanto si possiede, e non viceversa.
- Tali osservazioni contribuiscono a spiegare perché nel contesto di *common law* non vi è un'azione a difesa del mero diritto di proprietà.
- Il possesso, esercitato senza o contro la volontà del legittimo titolare, ossia in maniera antagonista (*adverse possession*), pur essendo stato eventualmente ottenuto illecitamente, viene considerato di per sé idoneo a fondare un titolo giuridicamente valido e come tale opponibile *erga omnes*, tranne nei confronti di colui che dimostri di avere un diritto “migliore” al possesso della cosa (*true owner*).

La diversità tra
property e
proprietà:
comparazione
common law -civil
law

Il modello romanistico e la sua influenza sulla tradizione di civil law

La distinzione tra *res corporales* e *incorporales*

- *res corporales – quae tangi possunt* (fondo, schiavo, veste, oro, argento)
- *res incorporales – quae tangi non possunt* (usufrutto, diritto di eredità, crediti risultanti da un'obbligazione)

Il diritto di proprietà non è incluso tra i diritti incorporali.

Perché? La proprietà assume rilievo per rapporto di confusione-identificazione con la cosa materiale che ne costituiva l'oggetto, in modo esclusivo. La distinzione è quindi tra cose in senso materiale e 'cose' esistenti solo sul piano del diritto, quali sue creazioni. Le cose materiali traggono la loro qualificazione e rilevanza giuridica di beni in quando siano appropriabili

Proprietà come diritto sul bene materiale: il codice civile italiano

- Art. 810 c.c.: «Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti»
- Il diritto di proprietà insiste sulla cosa: «Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo» (art. 832 c.c.)
- L'azione a tutela della proprietà consente al proprietario di rivendicare **la cosa**:
«Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a ricuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno» (art. 948 c.c.)

Definizioni di proprietà nei codici ottocenteschi

Di contro alla ambivalenza del termine cosa, nei codici è accolta la nozione di proprietà in senso soggettivo, come diritto di dominio su una cosa corporale

- Code civil: art. 544
 - *La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purché non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti*
- BGB: §903
 - *Il proprietario della cosa può, in quanto non vi si oppongano la legge e i diritti dei terzi, comportarsi a piacimento con la cosa ed escludere gli altri da ogni ingerenza su di essa*

L'approccio della *common law*: l'esperienza degli Stati Uniti

- Il termine *property* varia a seconda del contesto in cui è utilizzato
 - *Concezione patrimonialistica della proprietà*
 - *Una cosa può essere oggetto di più *property rights**
- Dati come oggetto di *property rights*
- Sono delle proprietà intellettuali? Diversità tra proprietà intellettuale come prodotto dell'opera dell'intelletto e proprietà del dato che non è prodotto dalla persona ma si riferisce solo alla persona.

La commercializzazione dell'accesso attribuisce un ruolo fondamentale al contratto

- La rivoluzione digitale comporta delle trasformazioni giuridiche che vengono attuate non tanto attraverso le fonti giuridiche ma attraverso il contratto.
 - *Il contratto diventa fonte di regole sotto un duplice profilo:*
 - A) *I rapporti che nascono nella rete sono disciplinati dall'accordo dei soggetti che entrano in relazione*
 - B) *Il contratto è lo strumento più idoneo a regolare l'accesso che diventa prioritario rispetto alla proprietà*

La fonte del diritto è il contratto

Big Data

- L'espressione «big data» individua insiemi di dati grandi per volume, velocità, varietà e/o variabilità.
- La diffusione del termine big data è dovuta al fatto che non è più possibile gestire questi set di dati estesi utilizzando i sistemi di elaborazione tradizionali.
- Le tecniche di big data hanno comportato uno spostamento verso una gestione ed elaborazione distribuita dei dati attraverso il ricorso a una scalabilità orizzontale utile a raggiungere l'efficienza delle prestazioni a un costo accessibile
- Una **tecnologia scalabile** è una tecnologia che può gestire un aumento della domanda, del carico di lavoro o delle dimensioni senza perdere efficienza o prestazioni. Una tecnologia è scalabile se può crescere senza compromettere la qualità del servizio o incorrere in costi esponenzialmente crescenti.

■ Tipi di scalabilità

1. **Scalabilità verticale** (*scale-up*): potenziare un singolo server o sistema aumentando risorse.
2. **Scalabilità orizzontale** (*scale-out*): aggiungere più server o nodi a un sistema per distribuire il carico.

Il fenomeno dei big data è alimentato da vari fattori:

- Disponibilità, archiviata, di una mole di dati rilevanti per volume, variabilità, velocità, veridicità, valore (c.d. processo di datification)
- Sviluppo della tecnologia digitale (velocità di calcolo dei microprocessori, capacità delle schede di memoria, velocità delle connessioni internet etc...)
- Sviluppo di tecniche e metodologie analitiche di dati nuove. Tali metodi sono noti con l'espressione *data analytics*, e sono finalizzati ed estrazione di conoscenza dai dati.
- Impatto sul piano economico: attraverso i big data è possibile conoscere i gusti del pubblico e utilizzare queste informazioni per realizzare nuovi prodotti.

Data driven innovation: capacità delle imprese e degli organismi pubblici di utilizzare le informazioni derivanti dall'analisi dei dati al fine di prendere decisioni consapevoli o di sviluppare prodotti e servizi migliori.

L'analisi dei dati è un fattore chiave dello sviluppo economico e sociale; il contraltare possono essere le minacce alla riservatezza e alle libertà fondamentali.

Problematiche giuridiche dei big data

- Analisi conoscitiva 2020 sui big data elaborata dall'AGCM, dal Garante per la protezione dei dati personali e dall'AGCOM: grande rilevanza del tema a livello nazionale e sovranazionale.
- La proprietà dei dati. Di chi sono i dati raccolti in simili quantità? Ritorna il tema del diritto di proprietà e del diritto di accesso ai dati.
- Dati personali: valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati personali prima del trattamento.
- Trattamento dei dati non personali.
- Compravendita dei dati: patrimonializzazione dei dati personali e della loro circolazione.

Problematiche giuridiche dei big data (2)

- Decisioni automatizzate e oscurità degli algoritmi.
- Profili di responsabilità.
- Profili concorrenziali.
- Profili legati alla sicurezza.



Comparazione giuridica e nuove tecnologie

Corso di Laurea in Mediazione linguistica per l'impresa internazionale e i media digitali – Lezione 8

Jacopo Fortuna

L'evoluzione dei concetti di documento e sottoscrizione

- Il diritto regola la tecnologia ma si serve anche della stessa per raggiungere i propri obiettivi, come la certezza delle relazioni giuridiche.
- Si è osservata che la carta è una tecnologia proprio come le nuove tecnologie digitali.
- La carta e la scrittura sono state fondamentali per l'attività di documentazione, necessaria per rappresentare fatti e/o attività attraverso, appunto, un documento.
- Tale rappresentazione rende stabili nel tempo e nello spazio i fatti e le attività al fine di contrastare l'incertezza dei traffici e dei rapporti giuridici.



- L'esigenza di stabilità e certezza dei contenuti è garantita dalla regola che impone il ricorso alla forma scritta.
- Ad esempio, l'art. 1350 cc. elenca gli atti che devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata.
- L'atto pubblico è il documento redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede. L'atto pubblico fa piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta.



- La scrittura privata fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta.
- Le regole sui pubblici registri (ad esempio immobiliari) e sull'attività dei soggetti a essi preposti (ad esempio, i conservatori) assicurano la stabilità e l'inalterabilità.
- Le regole sulla sottoscrizione garantiscono la necessità dell'ordinamento giuridico di garantire la certezza circa la provenienza delle dichiarazioni.



Regole proprie della tecnologia della carta

- Le regole fanno assegnamento sulle tecnologie disponibili nel momento in cui sono state concepite e per quanto riguarda la documentazione, la carta è stata la tecnologia che ha permesso il perseguimento degli obiettivi propri de documento.
- La carta facilita la conservazione, la circolazione e la sottoscrizione.
- La carta ha contribuito a sviluppare le caratteristiche del documento, composto da una parte materiale e dal contenuto immateriale (cioè il pensiero contenuto nel documento).
- Il documento è considerato una cosa, con le relative conseguenze giuridiche.



Regole che si fondano sulle tecnologie digitali

- L'evoluzione della tecnica ha messo a disposizione nuovi mezzi per rappresentare, conservare e trasmettere il pensiero.
- Tali nuovi mezzi richiedono nuove regole giuridiche sulla documentazione.
- Nuove regole per i documenti informatici. Regole diverse che consentono di raggiungere gli stessi obiettivi propri della tecnologia della carta.
- Il legislatore italiano è stato tra i primi a prevedere tali nuove regole sui documenti informatici (l. n. 59 del 1997)



- Attualmente la disciplina italiana sui documenti informatici e le firme elettroniche è contenuta in particolare in tre atti:
 - Codice dell'amministrazione digitale (CAD) – d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
 - Regolamento (UE) 2014/910 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (noto con l'acronimo eIDAS – *electronic Identification Authentication and Signature*).
 - Regolamento (UE) 2024/1183 che modifica il regolamento (UE) 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione del quadro europeo relativo a un'identità digitale.



Codice dell'amministrazione digitale (CAD):

- Si applica alle pubbliche amministrazioni, ai gestori di pubblici servizi e alle società a controllo pubblico.
- Le disposizioni sul documento informatico, sulle firme elettroniche, sui servizi fiduciari, sulla riproduzione e sulla conservazione dei documenti, sul domicilio digitale, le comunicazioni elettroniche e l'identità digitale si applicano anche ai privati.
- Per il CAD valgono anche le definizioni previste dal Regolamento eIDAS.



Documento informatico: «il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti» (art. 1, comma 1, lett. p) CAD); ovvero : «qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva» (art. 3, comma 1, n. 35, Reg. eIDAS).

- Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. (efficacia della scrittura privata) quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, o previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall' Agenzia per l'Italia Digitale (Agenzia governativa).
- Negli altri casi l'idoneità del documento ai fini della forma scritta sono liberamente valutabili dal giudice.



- Sono previste regole tecniche per garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.
- Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo dei documenti informatici.
- Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.



- Se si vuole che il documento trasmesso sia opponibile è necessario utilizzare la posta elettronica certificata.
- La trasmissione del documento informatico, effettuata con tale modalità, equivale alla notificazione per mezzo posta, nei casi consentiti dalla legge.

Posta elettronica certificata: la PEC è un sistema di trasporto di documenti informatici che offre, rispetto alla normale e-mail, la garanzia della certezza dell'invio e della consegna dei messaggi al destinatario.



- Il valore legale è lo stesso della raccomandata con avviso di ricevimento.
- Si può accedere alla propria PEC attraverso un client di posta elettronica o tramite browser.
- Per ottenere la casella PEC è necessario rivolgersi a un apposito gestore iscritto in un elenco tenuto dall'Agenzia per l'Italia digitale.
- Quando l'utente invia un messaggio riceve, da parte del proprio gestore, una ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale e tale accettazione costituisce prova legale della spedizione del messaggio.
- Quando il messaggio perviene nella casella del destinatario, il suo gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta o mancata consegna.
- La PEC garantisce l'identità della casella del mittente, l'associazione tra il titolare del servizio e la relativa casella, la provenienza del messaggio.



Firma autografa e firme elettroniche

- La sottoscrizione è il segno apposto in calce allo scritto.
- La sottoscrizione attesta la volontà dell'autore di fare proprio il contenuto del documento.
- Le nuove tecnologie permettono nuovi metodi per dimostrare la paternità di uno scritto (ad es. firme biometriche).
- Tecnologie informatiche: **firme elettroniche**. Anche la disciplina di tali firme è disciplinata nel CAD e nel Reg. eIDAS, per come modificato dal Rag. UE 2024/1183.



Firma elettronica

- La **firma elettronica** è costituita da dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare (Reg. eIDAS, art. 3, co. 1, n. 10).
- La **firma elettronica avanzata** è una firma elettronica che:
 - è connessa unicamente al firmatario;
 - è idonea a identificare il firmatario;
 - è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
 - è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati; (Reg. eIDAS art. 3, n. 11 e art. 26)



- La **firma elettronica qualificata** è una firma elettronica avanzata, creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche (Reg. eIDAS, art. 3, co. 1, n.12).
- La **firma digitale** è un particolare tipo di firma qualificata, disciplinata in particolare dal CAD. Essa è basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto tramite chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici (art. 1, co. 1, lett. s) del d.lgs 82/2005 - CAD).



- Pertanto, nella coppia di chiavi asimmetriche della firma digitale, quella privata è destinata a essere conosciuta dal solo soggetto titolare, mentre quella pubblica è destinata a essere resa di pubblico dominio.
- Esiste la necessità di garantire la corrispondenza tra il soggetto che appone la firma (firmatario) e la firma che viene apposta. Sono necessari dei meccanismi che rendano sicuri circa il fatto la firma elettronica apposta (specie se avanzata o qualificata) renderà possibile imputare gli effetti giuridici della sottoscrizione al titolare della firma.
- Il sistema delle firme può funzionare solo se esistono dei soggetti che forniscono tale garanzia: i prestatori di servizi fiduciari.



- I prestatori di servizi fiduciari, tra le altre cose, si occupano di creazione, convalida e conservazione di firme elettroniche e il rilascio e la convalida di certificati di firme elettroniche.
- Il prestatore di servizi fiduciari qualificato è un prestatore di servizi fiduciari che presta uno o più servizi fiduciari qualificati e che ha ottenuto tale qualifica da un apposito organismo di vigilanza (che in Italia è l'AgID).
- Il prestatore di servizi fiduciari qualificato, quando revoca un certificato è tenuto a registrare tale revoca nella propria banca dati dei certificati e a pubblicare la revoca del certificato tempestivamente.



Il codice dell'amministrazione digitale così definisce la firma digitale:

Art. 24

- 1.** La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
- 2.** L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
- 3.** Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
- 4.** Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le Linee guida, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare di firma digitale e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso. Le linee guida definiscono altresì le modalità, anche temporali, di apposizione della firma.
- 4-bis.** L'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.



Elementi di differenziazione tra firma autografa e firma elettronica qualificata

- Modalità: con l'introduzione delle nuove tecnologie cambia la modalità di apposizione della firma.
- Criterio di imputazione: la firma autografa fornisce la prova dell'autore del segno mentre la firma elettronica qualificata attesta l'esistenza di una corrispondenza biunivoca e unica tra il soggetto titolare del certificato e il certificato.
- Soggetti coinvolti: Per poter apporre la firma digitale è indispensabile l'esistenza di un soggetto terzo esterno, di elevata affidabilità e di sicura indipendenza, cioè il prestatore di servizi fiduciari qualificato.
- Ruolo dei tecnici e della tecnologia.



Le novità introdotte dal Reg. (UE) eIDAS2

- Il Regolamento (UE) 2024/1183 (eIDAS2) modifica in alcuni punti il testo del Regolamento (UE) 2014/910 (eIDAS).
- eIDAS2 introduce il portafoglio europeo di identità digitale. Il portafoglio è concepito come un metodo conveniente e sicuro per consentire ai cittadini e alle imprese europei di autenticare la loro identità, utilizzando il loro ID digitale per le interazioni del settore pubblico e privato. Gli utenti possono archiviare vari documenti digitali all'interno di un portafoglio, dalle credenziali accademiche ai pass di trasporto, e utilizzarli per accedere a piattaforme private, come i social network.
- Nuovi servizi fiduciari.



Archivi digitali

- Un archivio può essere definito come il complesso dei documenti prodotti o comunque acquisiti da un ente durante lo svolgimento della propria attività. I documenti che compongono l'archivio sono collegati tra loro da un nesso logico e necessario detto vincolo archivistico.
- Nella nuova era digitale lo scenario tradizionale cambia con riferimento sia al trattamento informatico degli archivi cartacei sia la disciplina degli archivi che nascono elettronici.
- L'informatica modifica l'approccio ai documenti perché permette l'**accesso diretto** ad essi tramite parole chiave.
- Differenza nell'approccio alla **conservazione**: il documento cartaceo dopo 40 anni nell'archivio viene selezionato e finisce nell'archivio storico, mentre il documento informatico deve essere subito identificato ai fini dell'invio all'archivio storico (si pensi alle milioni di e-mail).



- Uno dei problemi degli archivi digitali è la rapida obsolescenza dei formati hardware e software, poiché a causa delle frequenti «migrazioni» dei dati può diventare difficile «leggere» documenti informatici scritti nel passato (si pensi all'incapacità attuale di Word di leggere files prodotti con una versione datata del programma) – **problema di conservazione.**
- La disciplina degli archivi digitali è contenuta principalmente nel regolamento eIDAS e nel codice dell'amministrazione digitale. Il sistema di conservazione garantisce autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici.

